

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2011, n. 20-3208

**Regolamento Regionale n. 14/R del 4.10.2011, art. 7, comma 1, lett. b), in attuazione dell'art. 19, comma 2, della L.R. n. 3/2010. Quota minima da corrisondersi da parte degli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale per l'anno 2012.**

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., che stabilisce che l'assegnatario di un alloggio di edilizia sociale decada dal titolo a mantenere l'alloggio condotto in locazione se "si rende moroso per un periodo superiore a tre mesi, salvo che la morosità non sia riconosciuta incolpevole, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2";

visto l'articolo 20, comma 2, della stessa L.R. n. 3/2010, che stabilisce che la Regione si faccia carico annualmente "della copertura di almeno il 60 per cento della morosità incolpevole, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2. La parte di morosità incolpevole eccedente la disponibilità del fondo sociale regionale è posta a carico dei comuni che hanno effettuato le assegnazioni degli alloggi";

visto l'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, recante "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", il quale stabilisce che è definito moroso incolpevole il nucleo: "a) in possesso di un ISEE non superiore al 30 per cento del limite di accesso all'edilizia sociale, di cui all'articolo 2; b) che ha corrisposto all'ente gestore una somma, su base annua, stabilita annualmente dalla Giunta regionale";

visto l'articolo 2, comma 1, del Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011, recante "Regolamento del fondo sociale, in attuazione dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", che prevede che possano accedere al fondo sociale "gli assegnatari in condizione di morosità incolpevole, come definita dal Regolamento dei canoni di locazione, di cui all'articolo 19, comma 2, della l.r. n. 3/2010";

specificato che i suddetti Regolamenti regionali, pubblicati sul Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2011, entrano in vigore il 4 gennaio 2012 e, di conseguenza, anche il presente atto deliberativo non esplica effetti prima di tale data;

poiché l'articolo 7, comma 2, del sopra citato Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011 prevede che "la Giunta regionale, informata la Commissione consiliare competente, stabilisce il parametro di cui al comma 1, lettera b) sulla base dell'andamento della situazione socio-economica, della disponibilità di risorse destinate alla copertura della morosità incolpevole e dell'analisi dei risultati degli esercizi precedenti";

considerato che, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni regolamentari, si è reso necessario, in assenza di parametri certi di confronto, effettuare delle simulazioni sulla base di dati e proiezioni resi disponibili dalle Agenzie Territoriali per la Casa, relativi a un numero di assegnatari corrispondente al 60 per cento circa del totale regionale;

rilevato che dette simulazioni si sono concentrate sui nuclei teoricamente in possesso del requisito di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, cioè in possesso di un ISEE non superiore al 30 per cento del limite di assegnazione;

tenuto conto che le sopra citate simulazioni sono state condotte al fine di definire una somma minima economicamente sostenibile per i nuclei assegnatari e tale da determinare un esborso a carico della Regione, e di conseguenza dei Comuni, presumibilmente congruo con quanto disponibile per gli esercizi precedenti per la medesima finalità;

preso atto anche delle proposte avanzate dalle organizzazioni sindacali degli inquilini e assegnatari più rappresentative in ambito regionale;

poiché l'articolo 27 della L.R. n. 3/2010, alla lettera e) del comma 2, prevede che gli enti gestori, al fine della prosecuzione o dell'annullamento dei procedimenti di decadenza per morosità in corso, verificano "al momento di entrata in vigore della presente legge" la sussistenza della condizione di morosità incolpevole;

dovendo, anche al fine di garantire una certa e omogenea applicazione dell'articolo 27 della L.R. n. 3/2010 da parte degli enti gestori, specificare le modalità attuative, alla luce di quanto stabilito dal presente provvedimento;

constatato che risulta necessario prevedere che la sopra citata verifica da parte degli enti gestori, per garantirne la contestualità all'entrata in vigore della normativa di riferimento, venga effettuata in relazione alle somme corrisposte e ai redditi percepiti dagli assegnatari nell'anno solare 2011, consentendo però ai medesimi di corrispondere la somma minima entro il 30 giugno 2012, termine ritenuto congruo;

informata la competente Commissione consiliare, ai sensi del sopra citato articolo 7, comma 2, del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011;

tutto ciò premesso,

visto l'articolo 121 della Costituzione, come modificato dalla L. Cost. 22 novembre 2001, n. 3;  
visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

vista la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i.;

visti i Regolamenti regionali n. 14/R e n. 15/R del 4 ottobre 2011;

la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

*delibera*

di stabilire per l'anno 2012 che, ai fini del riconoscimento della morosità incolpevole, di cui all'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, il nucleo assegnatario deve aver corrisposto all'ente gestore, su base annua, una somma almeno pari al 14 per cento del proprio reddito, come definito all'articolo 6, comma 2, del Regolamento medesimo, e comunque non inferiore a € 480,00;

di disporre, inoltre, al fine di garantire una certa e omogenea applicazione da parte degli enti gestori dell'articolo 27, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, con riferimento al requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo medesimo, che la verifica ivi prevista debba essere condotta alla luce di quanto stabilito nel dispositivo della presente deliberazione, in relazione alle

somme corrisposte e ai redditi percepiti dagli assegnatari nell'anno solare 2011, consentendo agli assegnatari di corrispondere la somma minima entro il 30 giugno 2012, fatto salvo quanto eventualmente dovuto a titolo di corrispettivo di concessione d'uso ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della L.R. n. 46/1995 e s.m.i..

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)